



Autorizzazione

Base giuridica:

- legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU, RS 810.12);
- ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU, RS 810.122.1);
- ordinanza del DFI del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI, RS 810.122.122);

L'Ufficio federale della sanità pubblica rilascia a

Laboratorio di Diagnostica Molecolare
Via in Pasquée 23
6925 Gentilino

la

autorizzazione a effettuare esami genético-molecolari secondo l'articolo 3 lettera c LEGU e l'articolo 11 capoverso 2 OEGU

Vanno presi in considerazione i seguenti punti:

1. In virtù dell'articolo 11 capoverso 2 OEGU, l'autorizzazione comprende gli esami genético-molecolari che possono essere effettuati da specialisti FAMH in analisi clinico-chimica secondo l'allegato all'OEGU-DFI.
2. Il signor Mauro Gola, Dr. sc. biol., specialista FAMH in analisi clinico-chimica, assume la responsabilità direttiva del laboratorio.
3. L'autorizzazione è valida fino al 30 novembre 2016. La domanda di rinnovo deve essere presentata all'UFSP al più tardi sei mesi prima dello scadere dell'autorizzazione. Essa non è trasferibile. Gli obblighi di cui agli articoli 15-21 OEGU vanno rispettati.

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione biomedicina



Dr. Thomas Binz



Berna, 30 aprile 2013